

**COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO**  
**Provincia di Avellino**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**  
**"I.U.C."**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. .... del .....*

**Indice:**

**CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC**

- Art. 1.A - Oggetto del Regolamento
- Art. 2.A – Soggetto Attivo
- Art. 3.A - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 4.A - Riscossione
- Art. 5.A - Dichiarazione
- Art. 6.A - Versamenti
- Art. 7.A - Ravvedimento
- Art. 8.A – Accertamento
- Art. 9.A – Riscossione coattiva
- Art. 10.A - Rimborsi
- Art. 11.A - Calcolo degli interessi
- Art. 12.A - Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 13.A - Entrata in vigore

**CAPITOLO B - IMU**

- Art. 1.B – Oggetto
- Art. 2.B – Soggetti Passivi

Art. 3.B - Definizioni di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

Art. 4.B - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Art. 5.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

Art. 6.B – Base Imponibile

Art. 7.B - Aree fabbricabili

Art. 8.B - Esenzioni

Art. 9.B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

Art. 10.B - Agevolazioni

Art. 11.B - Riduzioni

Art. 12.B - Modalità di versamento

Art. 13.B - Versamenti rateali dell'imposta

Art. 14.B - Importi minimi



### **CAPITOLO C - TASI**

Art. 1.C - Oggetto

Art. 2.C - Presupposto del tributo

Art. 3.C - Esclusioni

Art. 4.C - Soggetti passive

Art. 5.C - Base imponibile

Art. 6.C - Aliquote e detrazioni

Art. 7.C – Riduzioni ed esenzioni

Art. 8.C - Servizi indivisibili

Art. 9.C. - Modalità di versamento

Art. 10.C. - Importi minimi

### **CAPITOLO D - TARI**

Art. 1.D – Oggetto

Art. 2.D – Presupposto

Art. 3.D - Esclusioni

Art. 4.D - Soggetti passivi

Art. 5.D - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

Art. 6.D – Determinazione della base imponibile

Art. 7.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

Art. 8.D - Produzione di rifiuti speciali non assimilati

Art. 9.D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 10 .D - Determinazione delle tariffe del tributo

Art. 11.D – Tariffa per le utenze domestiche

- 
- Art. 12.D – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 13.D - Piano finanziario
- Art. 14.D – Tariffe per le utenze non domestiche
- Art. 15.D - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 16.D – Classificazione delle utenze
- Art. 17.D – Obbligazione tributaria
- Art. 18.D – Tributo Giornaliero
- Art. 19.D – Tributo Provinciale
- Art. 20.D – Mancato svolgimento del servizio
- Art. 21.D - Riduzione per la raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche
- Art. 22.D – Riduzione per l’avvio dei rifiuti a recupero effettuato dalle utenze non domestiche
- Art. 23.D – Riduzione tariffe
- Art. 24.D Agevolazioni
- Art. 25.D – Istituzioni scolastiche statali
- Art. 26.D – Modalità di presentazione della dichiarazione
- Art. 27.D - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione. Decorrenza del tributo
- Art. 28.D – Sanzioni
- Art. 29.D – Semplificazioni amministrative
- Art. 30.D – Rateizzazione dei pagamenti
- Art. 31.D – Rimborsi e compensazioni
- Art. 32.D – Somme di modesto ammontare
- Art. 33.D – Riscossione
- Art. 34.D – Poteri del Comune
- Art. 35.D – Accertamento
- Art. 36.D – Importi minimi
- Art. 37.D – Verifiche e controlli
- Art. 38.D – Norma di rinvio
- Art. 39.D – Norme transitorie e finali
- Art. 40.D – Abrogazione espressa
- Art. 41.D – Entrata in vigore

# CAPITOLO “A” – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

## ART. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dalla detenzione a qualsiasi titolo di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del proprietario che dell'utilizzatore dell'immobile, se diverso da quest'ultimo e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## ART. 2.A – Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Santa Lucia di Serino relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

## ART. 3.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## ART. 4.A – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

## ART. 5.A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

## ART. 6.A - Versamenti



1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

#### **ART. 7.A - Ravvedimento**

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata di acconto;

#### **ART. 8.A – Accertamento**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di consegna al soggetto che cura la spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

#### **ART. 9.A – Riscossione Coattiva**

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

## **ART. 10.A – Rimborsi e compensazione**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso, ove la sentenza non lo preveda, si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad Euro 12,00.

## **ART. 11.A - Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, per i provvedimenti di rimborso mentre per quelli di accertamento il tasso legale viene incrementato di 3 punti percentuali.

## **ART. 12.A - Abrogazioni e norme di rinvio**

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 06 luglio 2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, alla normativa statale.

## **ART. 13.A - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento si intende in vigore a far data dal 1° gennaio 2014.

# CAPITOLO “B” – IMU

## ART. 1.B – Oggetto

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.504 in quanto compatibili.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

## ART. 2.B – Soggetti Passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:
  - a) i proprietari di immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  - c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - d) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

## ART. 3.B - Definizioni di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

1. Per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
2. Per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
3. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
4. Per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
5. Per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità
6. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse e su cui, comunque, si esercita un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

## ART. 4.B – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. La Legge n. 147/2013, nella riscrittura del comma 2, articolo 13 del Decreto Legge 31 n.

201/2011 ha definitivamente stabilito che:

- a) dal 2014 l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze continua ad applicarsi l'aliquota prevista dal comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011.
- c) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

#### **ART. 5.B - Aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento .
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **ART. 6.B – Base Imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'articolo 13, commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214/2011.
  2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 %, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.
  3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
  4. decorrere dal 2014 per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (iap), il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile è diminuito da 110 a 75.
- Il comma 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 viene modificato dall'articolo 1, comma 707 della Legge n. 147/2013; adesso il comma 5 recita: "Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75".
- Pertanto a partire dal 1° gennaio 2014 i moltiplicatori da utilizzare ai fini del calcolo della base imponibile sono:



<b>Immobili suddivisi per categoria catastale e base imponibile</b>	<b>Moltiplicatore imposta municipale propria a partire dal 01.01.2014</b>	<b>rivalutazione</b>
A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7	160	5%
B	140	5%
C/3, C/4, C/5	140	5%
A/10, D/5	80	5%
D, escluso D/5	65	5%
C/1	55	5%
Terreni Agricoli	135 75 (agricoltori)	25%
Aree Fabbricabili	Valore Commerciale	=
D privi di rendita	Valore Contabile	=

### **ART. 7.B - Aree fabbricabili**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio si tiene conto dei valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Santa Lucia di Serino indicate nella delibera di Giunta Comunale propedeutica alla approvazione del bilancio di previsione.
3. I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2, si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.

### **ART. 8.B - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201 purché iscritti in catasto con la categoria D/10.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. Sono esenti dall'IMU sempre a partire dal 1° gennaio 2014 anche gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per attività di ricerca scientifica.

7. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.

8. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992. Nel dettaglio, in base a tale disposizione, sono esenti dall'IMU:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

#### **ART. 9.B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali**

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali

#### **ART. 10.B - Agevolazioni**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

c) concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ad eccezione delle abitazioni in cat. A/1, A/8 e A/9) che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione è applicata limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente le 500,00 Euro.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato. Per la concessione in comodato è obbligatorio inoltre per il concedente dimostrare la gratuità presentando copia delle utenze intestate all'utilizzatore compresa la Tassa sui rifiuti.

3. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP).

#### **ART. 11.B - Riduzioni**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

#### **ART. 12.B - Modalità di versamento**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **ART. 13.B - Versamenti rateali dell'imposta**

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune (IMU-TASI-TARI) e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, (ISEE fino a 15.000,00 euro annui) può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 1.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
- b) numero massimo di 6 rate;
- c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
- d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, degli interessi ragguagliati al vigente tasso legale;
- e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

#### **ART. 14.B – Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

# CAPITOLO C - TASI

## ART. 1.C – Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

## ART. 2.C – Presupposto del tributo

1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

## ART. 3.C – Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva e i terreni agricoli.

## ART. 4.C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta dai proprietari o da chi detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C. In caso di pluralità di proprietari o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovato dal verbale di consegna.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli proprietari o detentori a qualsiasi titolo, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella **misura del 30 per cento** dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo **art. 6.C.**, La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

## ART. 5.C – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal presente regolamento Comunale.

2. La base imponibile così come stabilita al comma precedente si adegua automaticamente ai successivi interventi normativi.

## ART. 6.C – Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Il Consiglio Comunale, con la medesima delibera di determinazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni dalla TASI, in favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione della detrazione stessa.

#### **ART. 7.C – Riduzioni ed esenzioni**

1. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

2. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dall' art. 1, comma 3, D.L. 16/2014, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992

#### **ART. 8.C –Servizi indivisibili**

1. L'individuazione dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato E) del presente regolamento relativamente all'anno 2014; allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio Comunale.

#### **ART. 9.C – Modalità di versamento**

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la proprietà o la detenzione a qualsiasi titolo; a tal fine il mese durante il quale la proprietà o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **ART. 10.C – Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.



# CAPITOLO “D” - TARI

## ART. 1.D - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, il tutto a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

## ART. 2.D – Presupposto

1. Il presupposto oggettivo della TARI è rappresentato, ai sensi dell'articolo 1 comma 641 della Legge n. 147/2013, dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Esistono dunque due tipologie di beni che saranno oggetto di tassazione ai fini TARI:

- LOCALI;
- AREE SCOPERTE.

Sulla base di una prassi ministeriale consolidata già in materia di TARSU, per locale si intende qualsiasi costruzione, stabilmente infissa al suolo, che sia chiusa o chiudibile verso l'esterno o qualsiasi costruzione relativamente stabile in cui sia comunque consentito l'accesso all'uomo.

Per area scoperta si intende, invece, qualsiasi spazio circoscritto che non sia chiuso o chiudibile e generalmente esterno, quali ad esempio: parcheggi, discoteche all'aperto, stabilimenti balneari, campeggi, distributori di carburante, banchi di vendita all'aperto, aree scoperte destinate al servizio di pubblici esercizi, aree scoperte destinate ad attività economiche, aree scoperte per pubblici spettacoli (cinema o teatri all'aperto), aree destinate ad attività sportive.

## ART. 3.D – Esclusioni

1. Ai fini dell'applicazione della TARI sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative, come previsto dall'articolo 1 comma 641 della Legge n. 147/2013.

Per area accessoria o pertinenziale si intende quella che viene destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.

È pertanto doveroso rilevare che le aree scoperte utilizzate dall'azienda nella normale attività, continueranno a essere assoggettate al pagamento della TARI, in funzione delle superfici calpestabili.

2. sono escluse le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva

## ART. 4.D – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che occupano o conducano locali ed aree scoperte.

L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia iniziale. È stabilito vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o conviventi e, comunque, tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso.

2. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di occupazione la tariffa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

3. Sono assoggettati al tributo i locali e aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile occupati in via esclusiva dai condomini.

4. Nell'ipotesi di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tributo dovuto per i locali ed aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 4, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

#### **ART. 5.D – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, le abitazioni dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) comprese tutte le pertinenze (C/2-C/6 e C/7) quest'ultime anche senza utenza ma aventi funzioni pertinenziali), mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. Il Tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui agli articoli precedenti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra loro che usano in comune i locali e le aree stesse.

#### **ART. 6.D – Determinazione della base imponibile**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto**), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale.

3. Avvenuto l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, di cui all'art. 9 bis del D.L. 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici tassabili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212. La comunicazione di cui al periodo precedente può essere effettuata nei confronti del soggetto denunciante l'immobile ai fini del tributo, anche attraverso l'invio dell'avviso di pagamento annuale del tributo stesso.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

5. La superficie calpestabile di cui ai precedenti commi, per i locali, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, secondo che, rispettivamente, la frazione sia superiore oppure sia pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

#### **ART. 7.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani**

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 4, del D.L. 201/2011, non sono soggetti al tributo:

a) gli edifici pubblici dello Stato, delle Province e dei Comuni.

b) gli edifici e loro parti adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso. A tal fine sono considerati adibiti al culto i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in cui si esercita la catechesi e/o l'educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati.

c) è escluso dal tributo edificio del Monastero delle Clarisse Santa Maria della Sanità, perché considerato interamente luogo di culto.

d) sono escluse dal tributo, le aree ed i locali occupati dai seguenti soggetti:

Enti di assistenza e beneficenza, oratori parrocchiali, comunità alloggio, ONLUS, associazioni culturali, sportive dilettantistiche, locali adibiti a scuole private parificate o legalmente riconosciute di ogni ordine, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi.

e) sono escluse dal tributo le aree pertinenziali o accessorie di immobili destinati a civile abitazione quali, a titolo esemplificativo, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o non chiudibili con strutture fisse.

f) Sono altresì escluse dal tributo le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Non sono assoggettati al tributo i locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti, quali, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione od analoghe destinazioni d'uso, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

e) le unità immobiliari per le quali risultino atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione come cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;

g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

h) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.

i) relativamente agli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, di cui all'art. 29 del presente Regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 10, del D.L. 201/2011, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, a proprie spese, in base alle norme vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

#### **ART. 8.D – Produzione di rifiuti speciali non assimilati**

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 10, del D.L. 201/2011, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, a proprie spese, in base alle norme vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, e avuto riguardo a quanto previsto all'art. 14, comma 22, lett. d), del D.L. 201/2011, qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione, sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività, a fianco di ciascuna riportate:

<b>CATEGORIA ATTIVITA'</b>	<b>RIDUZIONE %</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	40
Laboratori fotografici, eliografie, parrucchiere, estetiste	40
Autofficine meccaniche, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	40
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	40
Laboratori di analisi, farmaceutici	40
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	40
Confezioni in pelle e simili	40
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	40
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	40
Falegnamerie, vetroresine	40
Tipografie, stamperie, incisioni	40
Marmisti, vetrerie	40
Ospedali, Case di Cura e Ospizi	50

3. Per eventuali attività non espressamente considerate dal comma precedente, si applica il criterio di analogia, secondo le tabelle pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate cui fa riferimento la Camera di Commercio per la classificazione delle attività (codice ATECO).

#### **ART. 9.D – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

#### **ART. 10.D – Determinazione delle tariffe del tributo**

1. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, tenendo conto del piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno in mancanza di delibere di variazione approvate entro i termini previsti dalla legge.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.

3. Le tariffe sono distinte per le utenze domestiche e per quelle non domestiche; queste ultime sono a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, secondo i criteri individuati dal D.P.R. 158/1999. L'articolazione delle categorie è riportata all'art. 17 del presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999.

6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

#### **ART. 11.D - Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4, tabella 1b, dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, tabella 2, dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

#### **ART. 12.D - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27.D.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute

trovano applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

2. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti, nel caso in cui si tratti di:

a) soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, per un periodo superiore a sei mesi;

b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero o fuori dal territorio comunale per un periodo superiore a 6 mesi. Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 27.D.

3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per

l'applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell'interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 27.D.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito forfettariamente in numero di 2 componenti.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a due, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione presentata dai soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

6. Nel caso in cui il numero degli occupanti sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come sopra, deve essere presentata dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 27.D

#### **ART. 13.D – Piano finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio.

2. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

#### **ART. 14.D Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, tabella 3b, dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, tabella 4b, dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni categoria di attività contestualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.

#### **ART. 15.D – Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in categorie di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo l'articolazione prevista dalla tabella 3b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, riportata all'art. 17 del presente regolamento.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è, di norma, unica per tutte le superfici facenti parte della medesima utenza. Nel caso di attività diverse svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si applica la tariffa relativa all'attività prevalente.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove una parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Qualora l'ambito in cui si svolge tale attività sia inferiore ad un vano e la relativa superficie risulti di difficile individuazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati otto.

#### **ART. 16.D – Classificazione delle utenze**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 22, lett. a), del D.L. 201/2011 e in conformità a quanto richiamato ai precedenti artt. 15 e 16, per l'applicazione delle tariffe del tributo sono individuate le seguenti categorie o classi di contribuzione:



<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	
Utenze occupate da 1 persona	
Utenze occupate da 2 persone	
Utenze occupate da 3 persone	
Utenze occupate da 4 persone	
Utenze occupate da 5 persone	
Utenze occupate da 6 o più persone	

### **UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche Attività per comuni fino a 5000 abitanti</b>		<b>Kc Coefficiente potenziale produzione</b>	
		min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,88
21	Discoteche, night club	1,02	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

#### **ART. 17.D – Obbligazione tributaria**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).

### **ART. 18.D - Tributo giornaliero**

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 24, del D.L. 201/2011, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **ART. 19.D - Tributo provinciale**

1. Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, trova applicazione con riferimento al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Provinciale sull'importo del tributo comunale.

### **ART. 20.D - Mancato svolgimento del servizio**

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 20, del D.L. 201/2011, solo in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20%.
2. Tale riduzione spetta dal mese successivo all'interruzione del servizio e decade dal mese successivo a quello in cui è ripristinato.

### **ART. 21.D - Riduzione per la raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza dovrà essere prodotta ogni anno entro il termine perentorio del 20 gennaio, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà ripartita tra tutti i contribuenti.

### **ART. 22.D - Riduzione per l'avvio dei rifiuti a recupero effettuato dalle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto a una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Responsabile del Servizio del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, che ne trasmette copia all'Ufficio Tributi. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente  $K_d$ ) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. L'agevolazione indicata nel precedente comma 2, sarà ripartita tra tutti i contribuenti.

#### **ART. 23.D - Riduzioni tariffarie**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15 e comma 22, lett. b), del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nei casi seguenti:

a) abitazioni con unico occupante, ivi residente: riduzione del 30%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora all'estero per più di sei mesi all'anno: riduzione del 30%.

2. La riduzione tariffaria di cui alla lettera a) del comma precedente è attribuita d'ufficio secondo le modalità e le decorrenze già previste al precedente art. 14, comma 1, in tema di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza; le riduzioni tariffarie indicate alle lettere b), c) d) e) del comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta salvo che non siano indicate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o di variazione, presentata nei termini previsti, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza di tale adempimento sono applicabili le medesime sanzioni previste per l'omessa denuncia.

3. Il soggetto gestore del tributo può, in qualsiasi tempo, eseguire accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio, nei termini di legge.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **ART. 24.D - Agevolazioni**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 22, lett. c), del D.L. 201/2011, il Comune può determinare forme di agevolazioni tariffarie di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, pertanto, **Sono stabilite le seguenti agevolazioni:**

a) riduzione tariffaria nella misura del 30% limitatamente alle abitazioni principali non di lusso (A1 – A7 – A8 – A9 – A10), occupate da persone (soggetti passivi della tassa) assistite in modo permanente dal Comune, in condizioni di accertata indigenza, in disagiate condizioni socio-economiche sulla base di apposita certificazione rilasciata dal Settore Servizi Sociali del Comune

attestante le circostanze sopra indicate e dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (D.lgs n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs n. 130/2000), ai fini della determinazione del reddito ISEE (Indicatore socio economico equivalente) a condizione che il reddito non sia superiore ad Euro 5.500,00, da allegare alla richiesta di esenzione;

b) i contribuenti titolari di pensione che alla data del 1° gennaio 2013, abbiano già compiuto i 65 anni, che dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto sulla base di idonea documentazione da allegare alla richiesta di esenzione.

c) riduzione tariffaria nella misura del 30% limitatamente alle abitazioni principali occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap, individuati ai sensi della legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, invalide al 100% o non vedenti o sordomuti e grandi invalidi di guerra di cui all'art. 38 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertati sulla base di specifica normativa a condizione che il reddito complessivo ai fini IRPEF del penultimo anno precedente dei componenti del nucleo familiare, al lordo delle imposte, non sia superiore ad euro 16.000,00 (sedecimila/00) se il nucleo familiare è formato al massimo da tre componenti e nel caso di ulteriori componenti a condizione che il reddito complessivo del penultimo anno precedente dei componenti del nucleo familiare, al lordo delle imposte non sia superiore ad euro 16.000,00 più euro 2.500,00 per ogni componente aggiuntivo rispetto a tre; nel caso di più invalidi, all'interno dello stesso nucleo familiare, i limiti di reddito sopra detti si raddoppiano; tali limiti di reddito sono adeguati annualmente in base all'aumento del costo della vita come da indice ISTAT;

d) esenzione totale per le nuove attività commerciali ed artigianali limitatamente al primo anno di attività.

2. Le agevolazioni sono concesse su domanda degli interessati entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio pena l'inammissibilità della stessa domanda ed a condizione che questi dimostrino di averne diritto. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 28.D del presente Regolamento Comunale per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità.

3. L'ufficio si riserva di sottoporre a verifica e controllo gli elementi e i dati contenuti nelle richieste di agevolazioni, nonché di richiedere documentazione integrativa, comprovante la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione dell'agevolazione.

4. I contribuenti ai quali sono state riconosciute le predette agevolazioni, sono tenuti alla presentazione delle relative richieste per gli anni successivi.

5. Le agevolazioni innanzi richiamate e le riduzioni di cui all'art. 23.D del presente regolamento non sono cumulabili tra loro.

6. I costi delle agevolazioni innanzi richiamate saranno coperti attraverso la ripartizione tra tutti i contribuenti.

#### **ART. 25.D - Istituzioni scolastiche statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **ART. 26.D - Modalità di presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione, redatta secondo l'apposito modello, è presentata direttamente agli uffici del gestore del tributo oppure trasmessa mediante posta elettronica certificata, posta raccomandata con avviso di ricevimento o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
2. Alla dichiarazione è allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.
3. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente agli uffici del gestore del tributo da persona diversa dal dichiarante, occorre che la stessa sia munita di delega specifica con allegate copie dei documenti di identità del delegante e del delegato.

## **ART. 27.D - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione. Decorrenza del tributo**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 22, lett. e), e commi 33 e 34, del D.L. 201/2011, i soggetti obbligati provvedono a consegnare al gestore del tributo la dichiarazione, redatta secondo il modello appositamente predisposto, entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo, l'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione e la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il medesimo termine entro previsto per la presentazione della denuncia di cui al comma precedente.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dai soggetti di cui al comma 1 e 2 del presente regolamento, secondo i modelli appositamente predisposti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è terminata l'occupazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione dà diritto allo sgravio del tributo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata. Il diritto allo sgravio del tributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la fine dell'occupazione qualora la stessa sia dimostrabile, retroattivamente, con elementi oggettivi.
6. E' fatto obbligo di dichiarare, in quanto elemento incidente sulla quantificazione del tributo, le eventuali persone non residenti ma dimoranti in utenze domestiche di cui al comma 1 dell'art. 14 del presente regolamento. Tale dichiarazione deve essere resa unitamente alla dichiarazione di inizio dell'occupazione di cui ai precedenti commi, presentata nei termini, al momento della prima attivazione oppure, qualora il presupposto sorga successivamente, attraverso l'inoltro del modello appositamente predisposto. Nel primo caso decorrerà contestualmente al tributo, nel secondo troverà applicazione dall'anno successivo.
7. Qualora gli effettivi occupanti eccedano il numero presunto determinato dalla tabella di cui all'art. 14, comma 4, è fatto obbligo di presentare apposita dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere resa unitamente alla dichiarazione di inizio dell'occupazione di cui ai precedenti commi, presentata nei termini, al momento della prima attivazione oppure, qualora il presupposto sorga successivamente, attraverso l'inoltro del modello appositamente predisposto. Nel primo caso decorrerà contestualmente al tributo, nel secondo troverà applicazione dall'anno successivo.
8. Per dichiarare le fattispecie di cui al comma 2 e 3 dell'art. 14 del presente regolamento, occorre inoltrare agli uffici del gestore del tributo apposito modello. Gli effetti sul tributo si producono dall'anno successivo a quello di inoltro della dichiarazione.

## **ART. 28.D - Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 39, del D.L. 201/2011.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 50, ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 40, del D.L. 201/2011.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50, ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 41, del D.L. 201/2011.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500, ai sensi dell' art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14, comma 37, del D.L. 201/2011 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500, ai sensi di quanto previsto dal comma 42 del citato articolo.
6. Ai sensi dell'art. 14, comma 43, del D.L. 201/2011, le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. La contestazione delle violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
8. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **ART. 29.D - Semplificazioni amministrative**

1. Relativamente all'esercizio di attività produttive, sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'art. 25 del presente regolamento i soggetti che abbiano attivato presso la struttura competente del Comune procedimenti amministrativi relativi a:

- apertura;
- subingresso;
- trasferimento di sede;
- modifiche;
- cessazione.

I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Solo in caso di insufficienza di informazioni rilevanti per l'applicazione del tributo il gestore del tributo chiede al contribuente di fornire le ulteriori informazioni occorrenti.

2. Il soggetto gestore del tributo, sulla base di dati e notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, può effettuare iscrizioni d'ufficio, relative all'anno in corso, con successiva comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta o imminente iscrizione. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione del tributo. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro trenta giorni dalla notificazione comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai sensi dell'art. 14, comma 37, del D.L. 201/2011, nonché applicare le sanzioni di cui al comma 42 del medesimo articolo.

4. Gli uffici demografici comunali, in occasione delle svolgimento di pratiche anagrafiche, avvertono il contribuente degli obblighi dichiarativi relativi al tributo, invitandolo a presentare la dichiarazione nel termine previsto; in assenza di detto avvertimento resta comunque l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione.

#### **ART. 30.D - Rateazione dei pagamenti**

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune (IMU-TASI-TARI) e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, (ISEE fino a 15.000,00 euro annui) può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 1.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:

a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;



- b) numero massimo di 6 rate;
- c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
- d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, degli interessi ragguagliati al vigente tasso legale;
- e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

### **ART. 31.D - Rimborsi e Compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

### **ART. 32.D - Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

### **ART. 33.D – Riscossione**

1. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
4. Il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato in quattro rate trimestrali (le scadenze vanno concordate annualmente con l'Amministrazione), con possibilità di versamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.
5. Il gestore del tributo invia, ai contribuenti che non versino quanto dovuto alle scadenze delle rate, avvisi di pagamento notificati, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comprensivi del recupero delle spese di notifica, con i quali si richiede l'assolvimento del pagamento entro sessanta giorni dalla notifica stessa.
6. Al contribuente che non esegue il versamento alle scadenze dei predetti atti, di cui ai commi 4 e 5, è notificato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
6. Il gestore del tributo provvede al controllo del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari nei modi, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge, applicando quanto previsto dall'art. 14, commi da 39 a 43, del D.L. 201/2011.
7. Per la disciplina degli interessi si fa rinvio al Regolamento generale delle entrate.

8. Per la riscossione coattiva del tributo si rinvia al Regolamento generale delle entrate, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

#### **ART. 34.D - Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

#### **ART. 35.D - Accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ART. 36.D – Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

#### **ART. 37.D – Verifiche e controlli**

1. tutti gli uffici sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

2. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale.

### **ART. 38.D - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'art. 14 del D.L. 201/2011, al D.P.R. 158/1999, al Regolamento generale delle entrate nonché alle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

### **ART. 39.D - Norme transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del comma 704 art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 28 febbraio 2014. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 12.D del presente regolamento.

### **ART. 40.D Abrogazione espressa**

1. E' abrogato il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 23 febbraio 2011.

### **ART. 41.D - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

**TABELLE COEFICIENTI**

**Allegato I del D.P.R. 158/1999**

**Tabella 1b** - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

<b>Comuni con popolazione &lt; 5.000 abitanti</b>	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
	<b>Sud</b>
1	0,75
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
6 o più	1,10

**Tabella 2** - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

<b>Comuni</b>			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>	<b>medio</b>
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

## Allegato B

**Tabella 3b** - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione					
		Sud					
						min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto					0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti					0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari					0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni					0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante					1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante					0,85	0,99
7	Case di cura e riposo					0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali					0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito					0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli					0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze					1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)					0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto					0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione					0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici					0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie					5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria					4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari					0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste					2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante					0,34	10,88
21	Discoteche, night club					1,02	1,75

## Allegato C

Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m <sup>2</sup> anno					
		Sud					
						min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto					2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti					3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari					5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni					2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante					8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante					7,51	8,70
7	Case di cura e riposo					7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali					7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito					3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli					8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze					8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)					6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto					7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione					3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici					5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie					48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria					38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari					5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste					18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante					3,00	95,75
21	Discoteche, night club					8,95	15,43



## **ALLEGATO D**

### **ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI**

Sono assimilati ai rifiuti urbani sulla base del Regolamento comunale, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.), come previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro;
- Imballaggi primari purché raccolti in forma differenziata;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (es. vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cassette di plastica, cellophane (non se imballaggio terziario);
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e similpelle;
- Gomma e caucciù (es. ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi e simili;
- Scarti in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici, compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- RAEE provenienti da nuclei domestici come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 151/05.

## **ALLEGATO: E**

### **Servizi indivisibili**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 682, lettera b) punto 2 della legge 27 dicembre 2013, n.147 i servizi indivisibili sono così individuati:

- a) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica,
- c) servizio di polizia municipale
- d) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi,
- e) illuminazione pubblica e servizi connessi,
- f) urbanistica e gestione del territorio,
- g) servizi di protezione civile,

2. Il Consiglio Comunale, in sede di determinazione annuale delle aliquote del tributo, può individuare ulteriori servizi indivisibili e/o modificare i servizi individuati al comma precedente con l'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.